Trattato 25 marzo 1957 (1)
Trattato che istituisce la Comunità europea
(n.d.r. Versione in vigore fino al 30 aprile 1999) (2).

---

(1) Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1957, n. 317, S.O.
(2) La numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche. Per il testo consolidato e per le note di giurisprudenza aggiornate, si veda il *Trattato 25 marzo 1957* nel testo in vigore dal 1° febbraio 2003. Titolo così modificato dall'articolo G, punto 1, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Preambolo

Sua Maestà il re dei Belgi,
il presidente della Repubblica federale di Germania,
il presidente della Repubblica francese,
il presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza reale la granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi,
determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,
decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,
assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,
riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,
solleciti di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,
nell'intento di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai Paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai princìpi dello statuto delle Nazioni Unite,
risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,
hanno deciso di creare una Comunità europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maestà il re dei Belgi:
S. E. Paul-Henri Spaak, ministro degli affari esteri;
S. E. Barone J. Ch. Snoy et D'Oppuers, segretario generale del ministero degli affari economici, presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;
il presidente della Repubblica federale di Germania:
S. E. Konrad Adenauer, cancelliere federale;
S. E. Walter Hallstein, segretario di Stato agli affari esteri;
il presidente della Repubblica francese:
S. E. Christian Pineau, ministro degli affari esteri;
S. E. Maurice Faure, segretario di Stato agli affari esteri;
il presidente della Repubblica italiana:
S. E. Antonio Segni, presidente del consiglio dei Ministri;
S. E. Gaetano Martino, ministro degli affari esteri;
Sua Altezza reale la granduchessa del Lussemburgo:
S. E. Joseph Bech, presidente del governo, ministro degli affari esteri;
S. E. Lambert Schaus, ambasciatore, presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;
Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi:

S. E. Joseph Luns, ministro degli affari esteri;
S. E. J. Linthorst Homan, presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.
I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

Articolo 119 (256)

[Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.]

---

(256) Vedi ora l'articolo 141 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.